



Circolo CHAKRA APS
Via Volta n. 24/a 47043 GATTEO
Cod. Fiscale 90041390403

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19.06.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di Giugno, alle ore 08,00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci del Circolo CHAKRA APS

Sono presenti n. 14 Soci su 149 iscritti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'associazione fa rilevare che, pur essendo stata regolarmente convocata, il numero dei soci presenti, a norma di statuto, non è sufficiente per la validità dell'assemblea di prima convocazione.

Invita pertanto i convenuti a presenziare all'assemblea di seconda convocazione che si terrà il giorno 21 Giugno alle ore 08,00 nella stessa sede e con il medesimo ordine del giorno.

Il Presidente:

Il Segretario:

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21.06.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Giugno, alle ore 08,00 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci del Circolo CHAKRA APS.

Sono presenti n. 18 Soci su n. 149 iscritti aventi diritto di voto.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Magnani Michele il quale, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso in bacheca così come previsto dal vigente Statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo dell'Assemblea, e che sono presenti o rappresentati per delega gli Associati aventi diritto di voto atti a rappresentare il quorum deliberativo previsto da Statuto, dichiara pertanto validamente costituita la presente Assemblea ed atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dell'art.14 co. 2 dello Statuto ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Funge da Segretario il Sig. Gianni Battistini.

In merito all'argomento posto all'Odg, prende la parola il Presidente il quale comunica agli intervenuti che in seguito alla entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS alla cui disciplina la nostra Associazione si è precedentemente uniformata, dai controlli eseguiti sulle disposizioni adottate nello Statuto, è emersa una "anomalia" costituita da una previsione statutaria non conforme al Codice del Terzo settore. L'attuale secondo comma dell'art. 14, prevede infatti una ipotesi di "sostituzione di consiglieri mediante cooptazione da parte del consiglio", previsione questa non ammissibile per le associazioni del terzo settore in cui "l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo distinto dall'organo amministrativo, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata alla tipologia di tali enti".

Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone ai presenti un nuovo testo del 2° Comma dell'articolo in oggetto che sia conforme alle previsioni del Codice del Terzo Settore, che avrà il seguente tenore letterale:

"Art. 14 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Invariata la prima parte dell'articolo.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino

alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, alla quale spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio."

Quindi, dopo aver ricordato ai presenti che le proposte di cui sopra, qualora accolte, comporteranno una modifica dell'attuale statuto sociale al fine di adeguarlo alla normativa nazionale vigente in materia, invita l'assemblea a deliberare.

Dopo breve discussione tra i presenti, l'Assemblea all'unanimità
delibera:

1) di modificare l'art. 14 comma 2 dell'attuale Statuto, adottando il nuovo testo così come proposto in premessa;

2) di adottare un nuovo testo di statuto sociale con le modifiche sopra riportate, al fine di renderlo conforme alla normativa prevista dal D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche, che si allega al presente verbale sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Consiglio Direttivo affinché espliciti presso la Regione tutte le pratiche necessarie ed utili al fine dell'ottenimento dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 09,15, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente:

Il Segretario:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena
Registrato a Cesena il 29 GIU. 2022
N. 1413 Mod. 3 €
Euro esente
IL DIRETTORE
Le



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CIRCOLO CHAKRA APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione – sede - durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, così come modificato dal D.Lgs 105/2018, una Associazione di Promozione sociale denominata **"CIRCOLO CHAKRA APS"**.
Il Circolo aderisce all'associazione nazionale di cultura e sport e ricreazione (ARCI) riconosciuta dal Ministero dell'Interno con DM 2 agosto 19687 n. 1017022/12000 A, di cui condivide le finalità statutarie.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gatteo (FC). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Forlì. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, così come modificato dal D.Lgs 105/2018, prevalentemente a favore degli associati, di loro familiari e di terzi.
3. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per finalità ricreative e spirituali, tendenzialmente volte al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali.
Allo scopo del raggiungimento delle finalità sopra citate, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
 - b) promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, olistico, estetico e spirituale degli individui, al fine di favorire da protagonisti, il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore a mezzo delle discipline bio-psichiche, psicosomatiche e filosofiche, sia nella pratica diretta, che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali e artistici;
 - c) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
 - d) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione) ecc. ...;
 - e) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini;
 - f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 3 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera sociale. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;



- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione alle attività dell'Associazione;
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;

Art. 10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- a. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Non sono ammesse deleghe.
- b. L'Assemblea ordinaria:
 - nomina i componenti dell'organo di Amministrazione;
 - approva il Bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
 - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 - decide l'importo della quota associativa annua;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - elegge il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed altri eventuali membri del Consiglio Direttivo;
 - si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

c. In prima convocazione l'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

d. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti, salvo che sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione per i quali si applicano rispettivamente le maggioranze di cui agli artt. 21 e 22.

e. La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

f. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 della base sociale. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg dalla data in cui viene richiesta.

g. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

h. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri sulla base dell'entità numerica del corpo sociale:

- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva il regolamento per le elezioni;
- nomina all'interno del Direttivo il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni 3 mesi, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, dalla persona designata dal Consiglio stesso. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 14 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, alla quale spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 15 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- d) stipulare gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 16 - Responsabilità degli organi sociali e gratuità degli incarichi

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Presidente.
2. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuiti.
3. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel Bilancio del Circolo.

Titolo V

I libri sociali

Art. 17 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 18 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 21 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea.

In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti, purchè rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione, dalla maggioranza dei presenti in Assemblea.

Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di



cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

II. 29 GIU. 2022 AL N. 1413 MOD. 3

IL DIRETTORE





r_emiro.giunta - Prot. 30/06/2022.0593502.E